


Pubblicato il 06/10/2021

N.05293 2021 REG.PROV.CAU.
N. 08488/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8488 del 2021, proposto da

Angela Simone, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale di Reggio Emilia, Ministero Dela Universita' e della Ricerca non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

, previa concessione ed adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a.;

- del decreto dirigenziale prot. n. 678 del 19.8.2021 dell'USP Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia con il quale è stata disposta l'esclusione della

ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Reggio Emilia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al “sostegno” nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) e il contestuale reinserimento nella graduatoria della seconda fascia delle GPS (doc. n. 1);

- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Reggio Emilia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso sostegno ADSS

- delle graduatorie dell'USP Emilia Romagna - Ambito Territoriale di Reggio Emilia relativa alle classi di concorso “sostegno” nella scuola secondaria di II° grado (ADSS), ove già pubblicate, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra gli iscritti nella I fascia Gps elenchi aggiuntivi

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia

- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio

2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (doc. n. 2);

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia” (doc. n. 3);

- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (doc. n. 4);

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente» (doc. n. 5);

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente (doc. n. 6);

- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto
nonché
- per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorrente non ha indicato nel ricorso il nominativo del controinteressato, né ha specificato a quale titolo abbia effettuato la notifica a un terzo soggetto senza specificarne l'appartenenza a una data categoria;

ritenuto in ogni caso che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale

oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Rinvia all'udienza pubblica del 5 aprile 2022.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

